

FIJLKAM



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI SAFEGUARDING POLICY

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 1 DICEMBRE 2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Condotte rilevanti

Art. 4 – Buone pratiche

Art. 5 – Rilievo disciplinare

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della *Safeguarding Policy*

TITOLO II – RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Art. 7 – Il Safeguarding Office: obiettivi e competenza

Art. 8 – Composizione e nomina del Safeguarding Office

Art. 9 – Funzioni del Safeguarding Office

Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione federale

TITOLO III – SEGNALAZIONI E AZIONE DEL SAFEGUARDING OFFICE

Art. 11 – Doveri di segnalazione

Art. 12 – Forme e contenuto della segnalazione

Art. 13 – Azione del Safeguarding Office

Art. 14 – Rapporti con la Procura Federale e con gli Organi della Giustizia Sportiva

Art. 15 – Obbligo di riservatezza

TITOLO IV – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

Art. 17 – Seminari informativi

Art. 18 – Formazione obbligatoria

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER I SODALIZI AFFILIATI

Art. 19 – Linee Guida Federali e operatività

Art. 20 – Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta

Art. 21 – Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni

TITOLO VI – NORME DI CHIUSURA

Art. 22 – Rinvio

Art. 23 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito FIJLKAM), in linea con gli indirizzi dell'International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), della International Judo Federation (IJF), della World Karate Federation (WKF) e della United World Wrestling (UWW), afferma e promuove il diritto di tutte le persone Tesserate di essere considerate e trattate con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, come recepite dalla Linee Guida emanate della Federazione il 31 agosto 2023.

3. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei soggetti così come individuati dal presente Regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le persone Tesserate della FIJLKAM, come previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dallo Statuto federale.

3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:

- a) di persona;
- b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica.

Art. 3 – Condotte rilevanti

1. Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale
- d) l'abuso sessuale;
- e) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect");
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori;
- j) l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento.

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per **“abuso psicologico”**, qualsiasi atto indesiderato incluso la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento o trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato/della Tesserata, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per **“abuso fisico”**, qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti – o qualsiasi atto deliberato e sgradito, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del o della minore tanto da comprometterne una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un Tesserato/una Tesserata a svolgere (al fine di una migliore *performance* sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per **“molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato/una Tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare, anche di nascosto, il Tesserato/la Tesserata in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;
- e) per **“omissione negligente di assistenza”** (c.d. “neglect”), il mancato intervento di un esponente federale (Dirigente, Tecnico o qualsiasi persona Tesserata), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato/della Tesserata;
- f) per **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per **“abuso di matrice religiosa”**, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per **“bullismo o cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati/Tesserate, con lo scopo di esercitare nei suoi/loro confronti un potere o un dominio, di infliggere una sofferenza psicologica/fisica, di provocare l’isolamento sociale del

Tesserato/Tesserata. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i) per **“comportamenti discriminatori”**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;
- j) per **“abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento”**, la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni proprie dell'Atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

Art. 4 – Buone Pratiche

1. Le persone Tesserate, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenute a uniformare i propri comportamenti alle seguenti buone pratiche:

- 1) riservare ad ogni persona Tesserata adeguati attenzione, impegno, rispetto e garantire dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione a eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile Tecnico del/della minore e/o al referente più prossimo in ambito federale;
- 3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo/dell'allieva, tenendone in considerazione anche interessi e bisogni;
- 4) predisporre cc.dd. “patti di corresponsabilità e collaborazione” tra Atleti, Tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete minorenni;
- 5) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- 6) in caso di Atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura sul minore; in ogni occasione di impegni sportivi fuori dalla sede dell’Affiliata o qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività non sia usualmente frequentata;
- 7) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- 8) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio preposto allo svolgimento delle attività sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Rilievo disciplinare

Le condotte di cui all'art. 3 e la mancata osservanza delle buone pratiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento rilevano disciplinarmente ai sensi del Regolamento di Giustizia della FIJLKAM, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

Art. 6 – Conoscenza e osservanza della Safeguarding Policy

1. Le persone Tesserate sono tenute a conoscere il contenuto del presente Regolamento, a osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della FIJLKAM. Gli Organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

TITOLO II – RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Art. 7 - Il Safeguarding Office: obiettivi e competenza

Con lo scopo di perseguire le finalità previste all'art. 1, comma 1, e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, è istituito presso la Federazione l'Ufficio del Safeguarding Office, più brevemente il Safeguarding Office/Ufficio. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding* ed è competente, altresì, per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della Giustizia Sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

Art. 8 – Composizione e nomina del Safeguarding Office

1. Il Safeguarding Office è composto da un Presidente e da almeno altri due componenti. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, competenza, qualità e/o attitudine nell'ambito dello sport e della sua specificità, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario, psicologico, sociale, della comunicazione.
2. Il Presidente e i componenti del Safeguarding Office durano in carica per il quadriennio olimpico; è, tuttavia, facoltà del Consiglio Federale revocare e/o sostituire in qualunque momento il Presidente e/o i componenti dell'Ufficio per giusta causa.
3. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e del perseguimento delle finalità sopra indicate, il Safeguarding Office si avvale del supporto delle seguenti figure:
 - Presidente della Commissione Medica Federale o, in caso di sua indisponibilità, un sostituto individuato dal Consiglio Federale tra i componenti della Commissione Medica;
 - Consulenti in ambito legale, sanitario, psicologico, incaricati dalla FIJLKAM;
 - Data Protection Officer;
 - Segreteria Federale;
 - Uffici Federali sotto il coordinamento, controllo e direzione del Segretario Generale.
4. Il Presidente convoca l'Ufficio e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario, altresì con il compito di trasmettere alla Segreteria Federale le relative deliberazioni. Il Presidente ha poteri di deliberazione in caso di necessità e urgenza, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio in occasione della prima riunione utile.

5. L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

Art. 9 – Funzioni del Safeguarding Office

1. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- b. riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui al precedente art. 3 e/o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti previsti dal precedente art. 4, assumendo le conseguenti iniziative;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. emana raccomandazioni anche verso singoli Affiliati e/o persone Tesserate;
- e. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al successivo art. 20, oltre che sulla nomina del responsabile di cui al successivo art. 21, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza;
- f. individua misure e promuove e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento e della Safeguarding Policy;
- g. presenza a eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione della Safeguarding Policy;
- h. riceve le comunicazioni delle Affiliate relative ai modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al successivo art. 20;
- i. riceve le comunicazioni delle Affiliate in materia di adozione di Linee Guida non federali, di cui al successivo art. 20 co. 4;
- j. riceve le comunicazioni della nomina del Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni da parte delle Affiliate di cui al successivo art. 21;
- k. si rapporta, con funzione di indirizzo e supporto, con il Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni nominato in ciascuna affiliata di cui alla superiore lettera j;
- l. redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto;
- m. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- n. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- o. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

2. Nello svolgimento della propria attività il Safeguarding Office, a seconda dei casi, può essere coadiuvato dalla Procura Federale a cui può demandare l'attività di indagine, nell'ambito delle competenze e secondo le procedure proprie dell'attività della Procura Federale.

Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione federale

1. La Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Office per il tramite della Segreteria della FIJLKAM.

2. Il Safeguarding Office ha facoltà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale, di avvalersi di altri esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 11 – Dovere di segnalazione

1. Le persone Tesserate che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano persone Tesserate, anche minorenni, sono tenute a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Safeguarding Office.
2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12 – Forme e contenuto della segnalazione

1. L'ufficio del Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità di segnalazione:
 - 1) per conoscenza diretta da parte dei componenti dell'Ufficio, per avervi assistito personalmente;
 - 2) per ricezione di segnalazione scritta inviata all'Ufficio del Safeguarding Office presso la sede della FIJKAM, preferibilmente tramite e-mail alla casella di posta dedicata;
 - 3) per ricezione di segnalazione da parte degli Organi Federali, centrali e/o periferici.

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 13 – Azione del Safeguarding Office

A seguito della segnalazione, pervenuta ai sensi del precedente art. 11, il Safeguarding Office, pone in essere tutte le attività e le iniziative opportune per la gestione del caso concreto, perseguendo gli obiettivi propri dell'Ufficio stesso, al fine di prevenire, contrastare, reprimere ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Nella trattazione del caso, devono apprestarsi tutti i presidi e le cautele necessarie per garantire ogni tutela ai soggetti coinvolti, con particolare riguardo ai soggetti minorenni.

Le funzioni operative e le procedure saranno conformi al Protocollo di lavoro di cui al precedente art. 8 co. 5.

In esito all'attività espletata il Safeguarding Office potrà adottare provvedimenti e determinazioni, utili per l'attuazione della *safeguarding policy*, ivi compresi, tra gli altri, raccomandazioni, pareri, soluzioni conciliative, disposizioni di definizione della procedura, che verranno depositate presso la Segreteria Federale.

Art. 14 – Rapporti con la Procura Federale e con gli Organi della Giustizia Sportiva

1. La Procura Federale e il Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti, nei limiti delle reciproche competenze.

2. Nell'ambito della leale e stretta collaborazione tra il Safeguarding Office e la Procura Federale, restano intatti i poteri, le prerogative, gli obblighi e i doveri connessi alla precipua attività di ciascun Ufficio. L'attività svolta dalla Procura Federale in supporto al Safeguarding Office non sostituisce l'attività che la Procura Federale deve svolgere nell'ambito delle sue attribuzioni statutariamente previste e disciplinate dal Regolamento di Giustizia, così come l'attività del Safeguarding Office ha una sua area precipua di competenza come definita nel presente regolamento e non surroga l'attività che la Procura Federale deve svolgere nell'ambito delle sue attribuzioni.

3. Nel caso in cui dall'attività del Safeguarding Office emergano circostanze riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente art. 3 o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti di cui al precedente art. 4, ove già non comunicato alla Procura Federale, l'Ufficio ne darà idonea e completa informativa alla Procura Federale, che procederà nell'ambito delle proprie prerogative e dei propri poteri regolamentati. A tal uopo, il Safeguarding Office riconosce l'esclusività della competenza della Procura Federale e degli Organi di Giustizia della Federazione in ordine ai procedimenti disciplinari della Giustizia Sportiva.

4. In ogni caso l'esito di tali procedimenti sarà comunicato al Safeguarding Office, per ogni eventuale idonea iniziativa, anche di prevenzione, formazione nell'ambito in cui i fatti si siano verificati.

Art. 15 – Obbligo di riservatezza

I componenti dell'Ufficio del Safeguarding Office, i collaboratori federali e i consulenti coinvolti nell'attività dell'ufficio, assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso dell'attività del SO, anche nell'espletamento dei compiti affidati.

TITOLO IV – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FIJLKAM ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La FIJLKAM potrà inviare nei suddetti uno o più componenti del Safeguarding Office, anche al fine della verifica del rispetto, da parte degli organizzatori degli eventi, delle norme sopra indicate.

Art. 17 – Seminari informativi

1. La FIJLKAM promuove l'organizzazione di seminari informativi per la diffusione della *safeguarding policy*.
2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FIJLKAM e dei Comitati Regionali FIJLKAM e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

Art. 18 – Formazione obbligatoria

1. E' tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FIJLKAM o con le Affiliate nella gestione delle attività.

2. I Tecnici, i Dirigenti, I Preparatori Atletici, lo Staff Medico, gli Ufficiali di Gara sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati, secondo i calendari da definirsi anche nell'ambito della formazione obbligatoria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER I SODALIZI AFFILIATI

Art. 19 – Linee Guida Federali e operatività

Con riferimento alle linee guida federali, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, in forza delle disposizioni ivi richiamate, le Affiliate devono adempiere alle incombenze di seguito disposte.

Art. 20 – Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta

1. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali emanate, di cui al precedente art.19, i sodalizi affiliati predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone Tesserate.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

3. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al Safeguarding Office, preposto ai sensi del precedente art. 9. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

4. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, il sodalizio che sia affiliato anche ad altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva o Associazione Benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al Safeguarding Office, preposto ai sensi del precedente art. 9.

Art. 21 – Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office, preposto ai sensi del precedente art. 9.

TITOLO VI – NORME DI CHIUSURA

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla delibera del Consiglio Federale o del provvedimento equivalente e pubblicato sul sito istituzionale federale.